

PARERE DEL RUP SU RICHIESTA DI SUBAPPALTO

OGGETTO: ODL n. 39 - Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino dei ponti sulla S.P. 21 di Pesciola, km. 7+550, località Fosso Lota presso Battifolle, Comune di Arezzo - nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Provincia di Arezzo, periodo 2024/2027 - Lotto 1.

CUP: I17H21005510001

CIG Accordo Quadro lotto 1: 98604436F9

CIG derivato: BBF253BC52

STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Arezzo, Settore Viabilità e Lavori Pubblici

RUP: Ing. Paolo Bracciali

AGGIUDICATARIO: A.T.I tra MATTEINI STRADE SRL (capogruppo - mandataria), SIES STRADE SRL ed ENDIASFALTI SPA (mandanti)

IMPRESA ESECUTRICE: MATTEINI STRADE SRL, con sede in Via Galileo Ferraris, 53 - 52100 Arezzo, P.Iva e Cod. Fisc. 02202470510.

CONTRATTO: Rep. n. 29 del 24/01/2024 – ODL n. 39 del 17/06/2026.

IMPORTO CONTRATTUALE: € 95.884,25, al netto del ribasso d'asta del 28,78%, oltre costi della sicurezza pari a € 19.721,91, per un importo contrattuale di € 115.606,1, oltre IVA al 22% pari a € 25.433,36, per un importo complessivo di € 141.039,52.

PREMESSO che l'operatore MATTEINI STRADE SRL, in qualità di Capogruppo Mandatario dell'A.T.I con SIES STRADE SRL ed ENDIASFALTI SPA, ha richiesto con PEC del 21/07/2026, acquisita in pari data al prot. n. 19417, l'autorizzazione ad affidare in subappalto alla società **F.LLI OTTOLANO S.R.L.S.** (con sede legale in via Senese, 34 - 52041 Civitella in Val di Chiana (AR), Cod. Fisc. e P.Iva 02363650512) l'esecuzione di alcune lavorazioni in categoria OG3, ovvero opere di demolizione e rifacimento struttura in C.A. e muratura, per un importo di € 45.156,91 comprensivo di oneri della sicurezza per € 1.500,00, esclusa IVA di legge;

ACCERTATO che l'importo delle prestazioni da eseguire in subappalto è contenuto entro i limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la documentazione trasmessa dalla ditta Appaltatrice:

1. Contratto di subappalto stipulato tra MATTEINI STRADE SRL - in qualità di Capogruppo Mandataria dell'A.T.I tra MATTEINI STRADE SRL e SIES STRADE SRL e F.LLI OTTOLANO S.R.L.S., contenente:

- l'importo complessivo di subappalto, con indicazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- le lavorazioni oggetto di subappalto;
- i prezzi unitari utilizzati per la quantificazione dell'importo del subappalto, estrapolati dalle voci dell'elenco prezzi del contratto principale;
- i costi della sicurezza e della manodopera precisando che per la relativa quantificazione sono stati praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione senza applicazione di alcun ribasso;
- l'espresso impegno del subappaltatore a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- i termini e le modalità di pagamento dei compensi del subappalto, dando atto che il corrispettivo del subappalto è stabilito a misura e verrà determinato per stati di avanzamento, moltiplicando le quantità eseguite per i prezzi netti riportati nel contratto di subappalto, concordati tra l'appaltatore ed il subappaltatore;
- clausola nella quale l'appaltatore prende atto, ai sensi del comma 14, ultimo periodo, dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, della propria responsabilità solidale con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- clausola nella quale, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del d.lgs. 50/2016, appaltatore e subappaltatore prendono atto della propria responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- clausola nella quale l'appaltatore prende atto della propria responsabilità solidale con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi maturati in ragione dell'esecuzione del contratto di subappalto con la precisazione che tale solidarietà non opera in caso di pagamento diretto da parte della stazione appaltante nei confronti del subappaltatore nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), continuando pertanto ad operare nel caso in cui il pagamento diretto derivi dall'inadempimento dell'appaltatore;
- clausola con la quale si dà atto che l'efficacia del contratto di subappalto è subordinata all'intervenuta autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;
- clausola relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'indicazione del c/c dedicato su cui verranno effettuati i pagamenti al subappaltatore;

2. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Caserta del subappaltatore;

3. Certificato rilasciato da SOA accreditata attestante il possesso dei requisiti di qualificazione del subappaltatore con riferimento alla categoria OG3, classifica II, adeguate alle lavorazioni subappaltate;
4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione – DGUE sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società subappaltatrice;
5. Dichiarazione relativa alla composizione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società subappaltatrice;
6. Dichiarazione sostitutiva in merito all'individuazione del Titolare effettivo sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società subappaltatrice;
7. Dichiarazione assenza conflitto di interesse sottoscritta dal subappaltatore;
8. Dichiarazione del subappaltatore resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
9. Dichiarazioni attestanti l'assenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile formulate da appaltatore e subappaltatore con riferimento ai relativi rapporti;
10. Documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali da parte del subappaltatore, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici;
11. Dichiarazione dell'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a) relativa alla verifica dell'idoneità tecnico professionale del subappaltatore così come indicato dall'allegato ALLEGATO XVII (Idoneità tecnico professionale) del D.Lgs. 81/08 così come modificato ed aggiornato dal D. Lgs. 106/09;
12. Dichiarazione del subappaltatore attestante la propria qualità di micro-impresa;
13. Dichiarazione del subappaltatore attestante l'iscrizione alla white-list della Prefettura di Caserta per la fornitura di ferro lavorato;
14. Dichiarazione del subappaltatore in merito al contratto collettivo applicato e all'organico medio annuo;
15. Documento di identità in corso di validità di ciascun soggetto dichiarante;
16. Copia del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 del subappaltatore;
17. Dichiarazione del datore di lavoro dell'impresa principale ai sensi dell'art. 97 e dell'art. 101 D. Lgs. 81/08 e smi relativa alle verifiche di congruenza del P.O.S. del subappaltatore con il P.O.S. dell'impresa principale e con il P.S.C.;
18. DVR del subappaltatore;
19. Ricevuta di rilascio della Patente a Crediti del subappaltatore;
20. Espressa rinuncia del subappaltatore al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante;

CONSIDERATO che:

- MATTEINI STRADE SRL, in qualità di Capogruppo Mandatario dell'A.T.I con SIES STRADE SRL ed ENDIASFALTI SPA, all'atto dell'offerta ha dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto per la categoria in questione;
- l'importo in subappalto è di **€ 45.156,91** oltre IVA, come da copia del contratto depositato presso quest'Ufficio;
- l'importo rientra nei limiti previsti dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
- l'importo del subappalto è inferiore a € 150.000,00 e pertanto, ai sensi dell'Art. 83, co. 3, del D.Lgs.159/2011, non è richiesta l'acquisizione della Documentazione antimafia di cui all'Art. 84 del D.Lgs. 159/2011;
- il subappaltatore ha sottoscritto espressa rinuncia alla corresponsione diretta dei pagamenti da parte della Stazione Appaltante;
- l'Ente ha accertato la regolarità contributiva della società F.LLI OTTOLANO S.R.L.S. tramite DURC On line n. prot. INPS_50646407 dell'08/05/2026 con scadenza validità al 05/09/2026;

PRESO ATTO dell'esito positivo (con prescrizioni che non ostacolano l'inizio dei lavori in subappalto) della verifica del POS e relativi allegati inerenti la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, trasmesso dall'Arch. Federico Maria Aleandri, Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

RICHIAMATO l'art. 105, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, a mente del quale: "La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà";

VISTO l'esito positivo delle verifiche eseguite ai sensi dell'art. 105, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che l'acquisizione della documentazione di verifica si è protratta oltre i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione;

Il sottoscritto Ing. Paolo Bracciali, Responsabile Unico del Procedimento, in base alle considerazioni anzidette,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per l'affidamento da parte di MATTEINI STRADE SRL, in qualità di Capogruppo Mandatario dell'A.T.I con SIES STRADE SRL ed ENDIASFALTI SPA delle prestazioni in subappalto come sopra indicato e fino all'importo dichiarato, accertato l'esito positivo dei

controlli di legge sulla documentazione sopra richiamata, depositata agli atti, per la relativa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, dando comunque atto che, essendo decorsi i termini di cui all'art. 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, la suddetta autorizzazione si intende già concessa.

Arezzo lì, 10/08/2026

Il RUP
Ing. Paolo Bracciali
Dirigente Settore Viabilità e Lavori Pubblici

ALLEGATI:

- Contratto di subappalto;
- DURC;
- Dichiarazione dimensione impresa e rinuncia al pagamento diretto;
- Verifica DL-CSE.